

Decreto di riconoscimento giuridico

Il Presidente della Repubblica

VISTO il proprio decreto 5 gennaio 1950, n. 91, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione Sinistrati e Danneggiati di Guerra ed approvato lo statuto sociale;

VISTA l'istanza in data 15 aprile 1964 con la quale è stata chiesta l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale deliberato dal VII Congresso Nazionale del Sodalizio nella riunione del 6 marzo 1964;

VISTA la successiva istanza in data 10 maggio 1974 con la quale l'Associazione ha chiesto l'approvazione delle nuove modifiche statutarie deliberate dal IX Congresso Nazionale dell'Associazione nelle riunioni del 13 e 14 dicembre 1973;

VISTI gli atti di istruttoria;

VISTA la deliberazione del 13 marzo 1975 con la quale il Comitato Direttivo dell'Ente — per mandato conferitogli dal Congresso Nazionale — ha apportato al predetto nuovo testo di statuto ulteriori modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

VISTI l'art. 16 del Codice Civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione del Codice medesimo;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro;

Decreta:

È approvato il nuovo testo di statuto sociale dell'Associazione Nazionale Sinistrati e Danneggiati di Guerra, quale risulta dalla deliberazione del IX Congresso Nazionale del Sodalizio adottata nelle riunioni del 13 e 14 dicembre 1973, ulteriormente modificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione nella riunione del 13 marzo 1975.

La nuova denominazione del Sodalizio è « Associazione Nazionale per la ricostruzione fra i danneggiati di guerra ».

Il nuovo testo di statuto sociale, composto di ventidue articoli, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 ottobre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Giovanni Leone